

REGIONE PIEMONTE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
comunità montana n. 18 della valle Ossola
a.s.l. n. 14

COMUNE DI VOGOGNA

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Legge n. 447 del 26.10.1995
Legge regionale n. 52 del 20.10.2000
D.G.R. n. 85-3802 del 06.08.2001

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

I Progettisti

ARCHITETTI
Luigi Bovio - Milena Gibroni
28845 - DOMODOSSOLA (VB)
PIAZZA CAVOUR N.14
Partita I.V.A. 01361600032

II TECNICO in Acustica Ambientale

Dott. Geol. Paolo Marangon
28845 - DOMODOSSOLA (VB)
VIA BONOMELLI, 16

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

A. PREMESSA	1
B. OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE	1
C. ATTIVITÀ E LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE IN AMBIENTI ESTERNI ED IN AMBIENTI ABITATIVI.....	3
D. VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI (D.P.C.M. 5/12/1997)	5
E. VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO.....	6
F. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	6
G. LUOGHI D'INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	9
H. REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE	10
I. ESERCENTI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	10
L. ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	11
M. MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO	12
N. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO.....	14

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

A. PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia d'inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95.

Dal medesimo sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti d'animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice di Procedura Penale; sono escluse anche le vertenze tra privati, regolate dall'art. 844 Codice di Procedura Civile.

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico ha introdotto una serie di obblighi e di competenze, in capo a vari soggetti.

Per dare corretta attuazione al *Piano di Zonizzazione Acustica* si forniscono pertanto gli elementi tecnici per la stesura dei Regolamenti comunali contenenti la definizione dei limiti massimi ammissibili di livello di rumore, suddivisi per zone ed attività, modalità applicative e di sorveglianza, nonché altre indicazioni accessorie. Il presente regolamento intende disciplinare i seguenti ambiti:

- ✓ Il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- ✓ Lo svolgimento di attività spettacoli e manifestazioni temporanee, in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ✓ La concessione delle autorizzazioni in deroga.

B. OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE

- Adozione dei *Piani di Risanamento Acustico*, assicurando il coordinamento con *il Piano Urbano del Traffico* od analogo strumento, con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. Per il *Piano di Risanamento* la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di approvazione;

- Controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali. Controllo dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- Adozione di Regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- Controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per la valutazione di impatto acustico;
- Controllo, sia in sede di progetto sia di realizzazione, del rispetto di quanto stabilito dalla normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali, polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
- Autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.
- Controllo del rispetto dei limiti sonori delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n° 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo".

In sostanza, il Comune ha l'obbligo e la competenza di operare:

- ❖ la classificazione del territorio comunale;
- ❖ il coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione;
- ❖ l'adozione dei piani di risanamento;
- ❖ il controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità;
- ❖ l'adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;
- ❖ la rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;
- ❖ le funzioni amministrative di controllo;
- ❖ l'adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale;
- ❖ l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee.

C. ATTIVITÀ E LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE IN AMBIENTI ESTERNI ED IN AMBIENTI ABITATIVI

Ai fini del presente regolamento, per attività si intende qualsiasi elemento funzionale che genera emissioni ed immissioni sonore nell'ambiente. Di seguito si ripropongono i valori già indicati al "Capitolo 2" della Relazione descrittiva.

Valori limite di emissione: valore massimo che può essere emesso da una sorgente sonora, rilevato in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite diurno Leq(A)	Limite notturno Leq(A)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI VOGOGNA (VB)
- REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE -

Valori limite assoluti di immissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite diurno Leq(A)	Limite notturno Leq(A)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite diurno Leq(A)	Limite notturno Leq(A)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

La misura dei limiti sopraindicati deve essere eseguita in osservanza a quanto disposto dal D.M. 16/03/1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*" ed in generale alla normativa vigente all'atto della misurazione stessa.

Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A) può essere rilevato con i seguenti metodi:

- ❖ per integrazione continua: il valore viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento (diurno dalle h. 06.00 alle h. 22.00 – notturno dalle h. 22.00 alle h. 06.00), con l'eventuale esclusione degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame;
- ❖ con tecnica di campionamento: il valore viene ottenuto misurando il rumore ambientale in un intervallo di tempo $(T_o)_i$. In questo caso il valore viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A), relativo agli intervalli del tempo di osservazione, dato dalla relazione logaritmica così come prevista all'allegato B.2 - lettera b) del D.M. 16/03/1998.

D. VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI (D.P.C.M. 5/12/1997)

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuove costruzioni devono essere corredate da valutazione e dichiarazione da parte di Tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 commi 6, 7, 8 della Legge Quadro 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97.

In caso di presentazione di progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, che ne modificano le caratteristiche acustiche, l'Amministrazione Comunale deve chiedere al progettista una dichiarazione, in cui si attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Le domande per il rilascio di concessione edilizie per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche, redatta da Tecnico Competente, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno.

I valori riportati nel Decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali sia rilasciata concessione edilizia per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

Al fine di una corretta interpretazione della legge sopra ricordata, si intendono come solai tutte le partizioni orizzontali presenti nell'edificio che si trovino sopra a vani abitabili o spazi comuni.

E. VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (L. 447/95, ART. 8, COMMA 3)

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie o atti edilizi così come previsti dalla normativa vigente, o di provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione di insediamenti o immobili occorre presentare una valutazione previsionale del clima acustico nei seguenti casi:

- ❖ SCUOLE E ASILI NIDO
- ❖ OSPEDALI
- ❖ PARCHI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI
- ❖ CASE DI CURA E RIPOSO
- ❖ NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI REALIZZATI IN PROSSIMITA' DI:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

F. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (L. 447/95, ART. 8, COMMI 4-6)

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili

e infrastrutture, nonché le domande di licenza o d'autorizzazione all'esercizio d'attività produttive devono contenere una documentazione di previsione d'impatto acustico (ex. art. 8 - comma 4 - Legge 447/65).

Il titolare o avente titolo, per le nuove attività di qualsiasi natura, o per ogni variazione di quelle esistenti, alla data di approvazione del Piano di zonizzazione acustica, ha l'obbligo di presentare all'Ufficio comunale competente una dettagliata relazione di Valutazione di impatto acustico asseverata, corredata da dati, misure strumentali e considerazioni adeguate in ottemperanza alla D.G.R. n° 9-11616 del 2 febbraio 2004 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*", redatta da Tecnico competente in acustica ambientale.

Per ogni variazione delle attività, ove il titolare o avente titolo, abbia già presentato la Valutazione di impatto acustico, nel caso detta variazione non comporti modifiche alle condizioni acustico-ambientali, lo stesso dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di variazioni alle preesistenti condizioni acustico-ambientali.

Gli organi competenti verificheranno la conformità dell'elaborato presentato dal Tecnico abilitato rispetto ai dati richiesti ed ai i valori limiti della classificazione acustica per la specifica zona.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 52/2000, la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento:

- ◆ di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni);
- ◆ delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - discoteche;

- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- ◆ di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

Ai fini del presente provvedimento, per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Per quanto riguarda le attività produttive, si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure - lavanderie a secco - riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa - confezione di abbigliamento su misura - pasticcerie, gelaterie - confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie - eccetera). Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici - lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioielliere).

Si evidenzia che i titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico di cui al presente provvedimento, sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

La documentazione di impatto acustico è una Relazione completa che tenga in considerazione tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione e/o previsione, la cui

redazione dovrà essere tanto più accurata quanto maggiori sono i potenziali effetti acustici indotti dalla realizzazione del progetto.

G. LUOGHI D'INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO

Gli esercenti dei luoghi di cui all'art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215, hanno l'obbligo di verificare i livelli di pressione sono generati dagli impianti elettroacustici in dotazione, avvalendosi di un Tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95.

I valori dei livelli massimi di pressione sonora L_{ASmax} e L_{Aeq} consentiti sono i seguenti:

- $L_{ASmax} = 102,0 \text{ dB(A)}$
- $L_{Aeq} = 95,0 \text{ dB(A)}$

Tali verifiche devono essere effettuate anche in seguito a modifica o riparazione dell'impianto; se questo è dotato di limitatore, si ritiene sia necessario ripetere le misure, e quindi redigere una nuova Relazione, solo dopo modifiche (sostituzioni, ampliamenti) che riguardano i diffusori poiché variando la loro sensibilità a parità di potenza emessa si ottengono livelli di pressione sonora diversi.

Il gestore deve rispettare i limiti imposti dalla legge anche durante esecuzioni dal vivo in cui i gruppi utilizzano i loro impianti o eventualmente modificando gli attuali con l'introduzione di nuovi elementi in questo caso occorre eseguire, ad ogni variazione, una nuova valutazione.

Qualora, a seguito di verifica, sia accertato il superamento dei limiti di cui sopra, il gestore deve attuare tutti gli interventi necessari indicati dal tecnico competente, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che ne impediscano la manomissione.

Qualora, a seguito di verifica, risulti che i valori accertati rispettano i limiti prescritti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'art. 3 comma 3 del d.p.c.m. 16/04/1999 n. 215, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato della relazione, deve essere conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, dalle autorità di controllo.

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente Capitolo deve contenere un'adeguata valutazione d'impatto acustico.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo.

H. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE

Il tecnico progettista è tenuto a presentare, unitamente a progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche, una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal citato D.P.C.M.

Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da Tecnico competente in acustica ambientale.

I. ESERCENTI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

L'art. 15 - comma 2 della legge n. 447/95 stabilisce che, entro 6 mesi dalla classificazione acustica del territorio comunale, gli esercenti d'insediamenti produttivi devono presentare, laddove necessario, un *Piano di Risanamento Acustico*, al fine di consentire il rispetto dei limiti di zona.

Per gli impianti produttivi a ciclo continuo, i Piani di Risanamento devono essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali, qualora non siano rispettati i valori assoluti d'immissione (D.M. 11/12/96).

Se i Piani di Risanamento non vengono presentati, la stessa legge stabilisce che le imprese inadempienti si devono comunque adeguare ai limiti indicati nel Piano di Zonizzazione comunale entro il termine previsto per la presentazione del suddetto Piano.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 1/12/1996, riguardante gli impianti a ciclo continuo, fissa anche i tempi per la realizzazione del Piano di Risanamento, a decorrere dalla data di presentazione dello stesso; indica inoltre il contenuto di massima della relazione tecnica che accompagna il Piano stesso, ovvero:

- descrizione della tipologia ed entità del rumore presente;
- indicazione delle modalità e dei tempi di risanamento;
- stima degli oneri finanziari necessari.

L. ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o risulta legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

In caso d'attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma g, Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Il limite assoluto da non superare (Leq) è 70 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite s'intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui sono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dBA a finestre chiuse.

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati in precedenza, non necessita di specifica richiesta d'autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze.

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda d'autorizzazione in deroga.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

M. MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la

diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare.

Il piano di zonizzazione acustica individua le aree all'interno delle quali è possibile svolgere attività, spettacoli e manifestazioni varie a carattere temporaneo, che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente.

Le manifestazioni di cui sopra dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a della Legge 447/95 individuate nella Zonizzazione Acustica. Tali attività non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

Sono comunque da rispettare, anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per le sale da ballo, ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo (100 dBA SPL slow oppure 100 dBA Leq con $t = 1$ sec.), come da normativa di settore vigente.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso, e la relativa concessione dell'autorizzazione in deroga, sono basate su criteri che considerano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari d'attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Tutte le attività all'aperto gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o in pubblici esercizi, le attività private in ambito privato, aree di cantiere di lavoro a carattere temporaneo o di tipo mobile, che possono originare rumore, o le attività che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, aventi carattere temporaneo stagionale o provvisorio, devono presentare domanda di autorizzazione per l'espletamento delle attività in deroga ai limiti di emissione ed immissione, e possono essere oggetto di apposita autorizzazione, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In particolare il provvedimento di autorizzazione in deroga dovrà essere intestato al titolare o avente titolo dell'attività, individuare il luogo dell'attività temporanea ed indicare i limiti temporali della deroga, sia in termini di giorni che di orari e gli eventuali accorgimenti atti a ridurre al minimo l'impatto acustico.

L'Amministrazione Comunale può, per motivate e particolari condizioni, comunque revocare le autorizzazioni in deroga rilasciate. Tutte le autorizzazioni temporanee dovranno prevedere riduzione dei valori delle emissioni sonore dopo le ore 24.00.

Relativamente alle autorizzazioni provvisorie rilasciate per le attività di cantiere di lavoro verrà valutata anche la possibilità, laddove necessario, di concedere dette autorizzazioni anche per gli orari notturni. Non necessitano, invece, di alcun tipo di autorizzazione tutti gli interventi di protezione civile, di pronto intervento e quelli eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità.

N. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Il Comune e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni di controllo previste dalla normativa vigente, anche mediante l'intervento dei dipartimenti provinciali o dell'ARPA.

Domodossola, Aprile 2004

I Tecnici Urbanisti

dott. arch. Luigi Bovio
dott. arch. Milena Gibroni

Il Tecnico competente

in Acustica Ambientale
dott. geol. Paolo Marangon